



Regolamento del Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti (SSPR)

La forma maschile vale conforme al senso anche per la forma femminile.

1. Generalità, finalità e compiti del SSPR

- 1.1 Il regolamento e le direttive tecniche si basano sull'Ordinanza sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) del Consiglio federale del 13 gennaio 1999 e sugli attuali Statuti del SSPR.
- 1.2 Scopo del SSPR: il SSPR promuove il benessere e la salute dei piccoli ruminanti, nonché la qualità irreprensibile delle derrate alimentari prodotte utilizzando la carne o il latte di questi animali (OSSPR art. 6).
- 1.3 Il SSPR gestisce un centro specializzato a disposizione dei veterinari in attività, delle scuole d'agricoltura e dei servizi di consulenza nonché dei detentori di piccoli ruminanti (OSSPR art. 7.1).

Il SSPR ha segnatamente i compiti seguenti:

- Offre programmi sanitari di prevenzione e di lotta contro vari malattie
 - Offre assistenza per chiarire eventuali problemi che insorgono negli effettivi
 - Raccoglie dati relativi alle malattie dei piccoli ruminanti
 - Consiglia i membri in tutti i settori specializzati della salute e della detenzione degli animali, del foraggiamento nonché promuove la tenuta corretta degli animali
- 1.4 Il SSPR s'impegna ad aggiornare le direttive tecniche dei singoli programmi sanitari in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche come pure, all'occorrenza, a sviluppare nuovi programmi sanitari.

2. Diritti e obblighi dei soci

- 2.1 I soci del SSPR sostengono le finalità e i compiti del SSPR.
- 2.2 I soci del SSPR hanno il diritto di avvalersi delle prestazioni di servizio nell'ambito dei programmi sanitari ed a partecipare ad altri programmi sanitari su base volontaria nonché di esercitare il loro diritto di voto secondo l'art. 5 degli Statuti del SSPR.
- 2.3 Con la partecipazione ai programmi sanitari, i soci del SSPR s'impegnano a rispettare le misure prescritte dalle direttive tecniche.

- 2.4 I soci SSPR osservano le disposizioni legali relative al traffico degli animali. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione di malattie, occorre limitare allo stretto necessario il traffico di animali. I soci in possesso di un determinato stato sanitario dell'azienda assegnato dal SSPR, hanno l'obbligo di tenere conto delle misure alle direttive tecniche in caso di qualsiasi contatto con altri animali (acquisto di bestiame, alpeggio, mercati, esposizioni, ecc.). In particolare, non possono essere rivenduti o passati ad altri animali riconosciuti malati nell'ambito di un programma sanitario.
- 2.5 I soci s'impegnano a detenere gli animali secondo la legislazione valida sulla protezione degli animali e a notificare i casi sospetti di epizootie al veterinario responsabile dell'effettivo.
- 2.6 La quota sociale è stabilita in base al numero di capi (di età superiore ai sei mesi) registrati al momento dell'emissione della fattura da parte del SSPR.
- 2.7 Il SSPR offre i suoi servizi anche ai detentori non affiliati, a condizione che essi partecipino alle spese (OSSPR art. 7.3).

3. Programmi del SSPR

- 3.1 L'adesione al SSPR comprende il programma di base ed eventuali altri programmi sanitari.
- 3.2 Il programma di base comprende la consulenza e l'assistenza all'insorgenza di problemi all'interno dell'effettivo di bestiame nonché, previo accordo, la possibile assunzione dei costi per la consultazione specialistica. Le spese per tali indagini rientrano sotto la voce "costi computabili" dell'art. 4b dell'OSSPR. Il programma di base comprende inoltre l'informazione regolare pubblicata sulla rivista specializzata "Forum Piccoli ruminanti", nonché la possibilità di usufruire delle tariffe agevolate per partecipare ai corsi e alle conferenze organizzate dal SSPR.
- 3.3 Altri programmi possono essere prenotati dietro pagamento separato. In linea di principio si fa la differenza tra **programmi di risanamento**, **programmi di lotta** e **programma di sorveglianza**. Un **programma di risanamento** si prefigge di debellare una malattia nelle aziende partecipanti. Un **programma di lotta o di sorveglianza** ha come obiettivo quello di ridurre al minimo i danni economici arrecati agli effettivi di bestiame da una malattia. Le spese per gli esami previsti dai programmi sanitari rientrano sotto la voce "costi computabili" dell'art. 4b dell'OSSPR.
- 3.4 Con la partecipazione ad un programma sanitario il socio esprime il suo consenso affinché il SSPR possa trasmettere a terzi dati specifici dello stato di salute, raccolti nel quadro dei programmi sanitari.
- 3.5 Il SSPR offre, oltre al programma di base, i seguenti **programmi sanitari**:

Sezione cervidi e Sezione camelidi del nuovo mondo:

- Programma di sorveglianza dei parassiti.

Sezione pecore da latte e Sezione ovini:

- Programma di sorveglianza dei parassiti
- Programma di risanamento Maedi-Visna negli ovini
- Programma di lotta contro la zoppina negli ovini.

Sezione caprini:

- Programma di sorveglianza dei parassiti
- Programma di lotta contro la pseudotubercolosi nei caprini
- Programma di risanamento della pseudotubercolosi nei caprini

3.6 I programmi sanitari sono disciplinati dalle direttive tecniche.

3.7 Su richiesta delle sezioni, il Comitato può deliberare altri programmi sanitari.

3.8 Di concerto con la direzione della sezione, un'azienda può aderire a un programma sanitario offerto da un'altra sezione sempre che i requisiti in termini di gestione aziendale siano rispettati.

4. Qualifica sanitaria dell'azienda, riconoscimento e revocazione del riconoscimento

4.1 La qualifica sanitaria dell'azienda attesta l'attuale stato di salute di un gregge per quanto riguarda una determinata malattia. Esso è assegnato in base ad esami ad intervalli regolari e permette di conoscere lo sviluppo dello stato di salute del gregge. Le categorie dello stato sanitario dell'azienda per ogni programma sono definite dalle direttive tecniche.

4.2 L'attuale qualifica sanitaria contribuisce ad evitare il rischio di contagio di animali sani e l'introduzione di malattie nel contesto del traffico di animali.

4.3 La Sede amministrativa ha la competenza di assegnare la qualifica sanitaria o di revocarla.

4.4 La Sede amministrativa può revocare la qualifica sanitaria a un socio SSPR, qualora esso non osservi le prescrizioni o le trasgredisca.

4.5 Il ricorso è da trasmettere per iscritto alla Sede amministrativa entro 30 giorni dopo l'assegnazione della qualifica sanitari.

4.6 La commissione competente della sezione tratta il ricorso entro 60 giorni e decide definitivamente. Un ricorso non ha effetto sospensivo.

5. Banca dei dati

5.1 La Sede amministrativa gestisce una banca di dati con i dati inerenti l'attuale qualifica sanitaria dell'azienda dei suoi soci. Il socio può richiedere in qualsiasi momento tutte le informazioni relative ai dati registrati nella banca di dati.

5.2 L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Uffici cantonali di veterinaria possono richiedere in qualsiasi momento informazioni sui dati pertinenti in materia di sanità.

5.3 In caso di richieste d'interesse generale (in particolare esposizioni, mercati, alpeggi, controlli), la Sede amministrativa è autorizzata a fornire ai membri dello SSPR informazioni su dati inerenti alla salute e raccolti nell'ambito di programmi sanitari

5.4 La Sede amministrativa è autorizzata, di comune accordo con il membro dello SSPR, a pubblicare sul sito Internet dello SSPR la qualifica sanitaria dell'azienda assegnata nei confronti di un determinato programma sanitario.

5.5 La Sede amministrativa non fornisce a terzi informazioni sui dati ottenuti al di fuori dei programmi sanitari.

6. Veterinario dell'effettivo del bestiame

- 6.1 Ogni azienda affiliata al SSPR designa un veterinario competente del suo effettivo.
- 6.2 Con la partecipazione ad un programma sanitario, il socio esprime il suo consenso affinché il SSPR possa trasmettere informazioni al veterinario competente nonché coinvolgerlo negli accertamenti.

7. Mostre, esposizioni, mercati e alpeggio

- 7.1 Là dove è necessario per garantire il successo di un programma sanitario, la Sede amministrativa può, in collaborazione con i Cantoni o altre organizzazioni competenti, disporre le esposizioni e i mercati nonché l'alpeggio per le aziende affiliate al SSPR.

8. Disposizioni finali

- 8.1 Il presente regolamento dello SSPR è stato approvato in occasione della riunione del Comitato tenutasi il 19 giugno 2018 a Niederönz e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Niederönz,

La presidente del SSPR:

.....
Diana Camenzind, Amsoldingen

L'amministratore del SSPR:

.....
Raymond Miserez, Kirchlindach